



Informazione

Imposizione a posteriori degli animali da compagnia

La presente lettera informativa fornisce informazioni sull'imposizione / dichiarazione a posteriori degli animali domestici importati in Svizzera.

La **procedura pratica** per il cliente/proprietario dell'animale domestico in caso di imposizione a posteriori è spiegata al **punto 2**.

Il punto 1 vi ricorda la base legale e la procedura corretta per importare animali domestici.

1 Attraversamento del confine con animali da compagnia

Ai sensi degli art. 21 e 24 della Legge sulle dogane (LD), le merci devono essere presentate immediatamente e intatte all'ufficio doganale più vicino e dichiarate.

L'articolo 19 dell'OITEAc prevede che, al momento dell'importazione e del transito di animali da compagnia per i quali è richiesto un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un'autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini il passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario o l'autorizzazione.

Questo significa che il detentore o la persona autorizzata deve sempre importare gli animali domestici attraverso un posto di frontiera designato a tale scopo, durante gli orari di apertura e dichiararli alla dogana. Questo vale anche se il valore dell'animale domestico è inferiore al limite di franchigia, attualmente di CHF 300.00. Non è concesso alcun termine per lo sdoganamento a posteriori.

Ulteriori informazioni possono essere trovate su internet:

- Orari d'apertura: <https://www.offices.customs.admin.ch/?lang=3>
- Cani, gatti e animali da compagnia: <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-privati/animali-e-piante/cani--gatti-e-animali-domestici.html>
- Cani, gatti e furetti: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/reisen-mit-heimtieren/hunde-katzen-und-frettchen.html>
- Portare un cane o un gatto in Svizzera: <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/attualita/forumd/gut-durch-den-zoll/mit-hund-und-katze-ueber-die-grenze.html>

2 Imposizione a posteriori – procedura pratica

Le richieste di tassazione **a posteriori** di animali da compagnia devono essere presentate senza eccezione al Centro di competenza per animali da compagnia UDSC (KoHe). A tal fine va utilizzato il modulo di notifica disponibile.

- Modulo di notifica: <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-privati/animali-e-piante/cani--gatti-e-animali-domestici.html>.
Link download nella colonna a destra sotto "Dokumente".

Le domande devono essere inviate al KoHe tramite e-mail: KoHe@bazg.admin.ch.

Tutti i documenti a vostra disposizione indicati al punto 4 del modulo di notifica, devono essere inoltrati in allegato (PDF).

Poiché l'elaborazione del dossier presentato può richiedere un certo tempo, **l'originale del passaporto per animali da compagnia deve essere inviato solo in occasione della conclusione della procedura, su richiesta del KoHe.**

3 Procedimento ulteriore

Lo staff del Centro di competenza per animali da compagnia contatterà il richiedente al più presto possibile.

L'imposta sul valore aggiunto dovuta sarà incassata dal Centro di competenza per animali da compagnia tramite fattura. Una procedura penale resta riservata in caso di violazione delle disposizioni giuridiche in vigore.

Dopo il completamento delle formalità, il passaporto originale dell'animale deve essere inviato al Centro di competenza per animali da compagnia che provvederà a restituirlo timbrato tramite invio postale.

4 Contatto del Centro di competenza per animali da compagnia

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit
Kompetenzzentrum Heimtiere (KoHe)
Zoll West
Bielstrasse 1, 3902 Brig-Glis
Tel. +41 58 469 39 61 (Lu.-Ve. 09:00-11:00)
KoHe@bazg.admin.ch